

ACCORDO QUADRO**TRA**

L'Università degli Studi di Salerno (di seguito denominata Università), con sede in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II N.132, CAP. 84084, C.F.80018670655, P.IVA 008511300657, legalmente rappresentata dal prof. Aurelio Tommasetti, nella qualità di Rettore pro tempore dell'Università, ivi domiciliato per la carica;

E

Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti s.r.l. (d'ora in avanti SSIP), con sede legale in Napoli, Via Nuova Poggioreale, 39, Codice Fiscale/Partita IVA n. 07936981211, in persona del legale rappresentante, dr. Paolo Gurisatti, domiciliato per la carica presso la sede,

nel seguito anche definite collettivamente Parti

PREMESSO CHE

- La SSIP è un organismo di ricerca, di diritto pubblico, costituito dalle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza, che opera a servizio della filiera conciaria, attraverso attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, attività di certificazione di prodotti e/o processi produttivi, formazione, analisi e controlli, consulenza avanzata alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici, documentazione e divulgazione scientifica ed iniziative orientate all'implementazione dello sviluppo dell'industria conciaria e dei settori utilizzatori di cuoio;
- La SSIP promuove iniziative volte alla divulgazione in maniera estesa della cultura del cuoio e dei nuovi materiali, anche attraverso specifiche attività di studio, ricerca, progettazione e gestione di Incubatori, Acceleratori, FabLab, co-working, animazione culturale ed assistenza tecnica, favorendo il costituirsi di una vera e propria rete nazionale di centri di competenza del cuoio e dei nuovi materiali;
- La SSIP ha avviato un Progetto, denominato "Politecnico del Cuoio", che ha la finalità di supportare la competitività dell'industria conciaria e della filiera pelle più in generale, attraverso l'acquisizione di competenze specialistiche, con particolare riferimento alla formazione terziaria non accademica;
- La SSIP ha avviato un Programma, denominato RaIDto4.0 – Research and Innovation Driving for Leather and Fashion Industry, che ha la finalità di declinare strategie specifiche per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico nella filiera conciaria basate sull'integrazione tra industria e innovazione;
- La SSIP intende istituire con l'Università un rapporto di collaborazione continua al fine di: contribuire alla formazione di studenti e laureati particolarmente qualificati collaborando allo svolgimento degli insegnamenti attivati presso l'Università, anche con l'istituzione di borse di studio, secondo la normativa vigente; contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti all'innovazione tecnologica nei campi di propria competenza; mantenere un elevato livello culturale dei propri operatori e favorire il loro aggiornamento professionale attraverso opportuni contatti e collaborazioni con i diversi Dipartimenti dell'Università, mediante corsi di cui la stessa sia garante;

- La SSIP riconosce l'esistenza, presso i Dipartimenti afferenti all'Università, di ricercatori dotati delle competenze adeguate per svolgere, con il contributo innovativo atteso e finalizzato al progresso delle conoscenze, studi e ricerche che potranno essere commissionate dalla SSIP all'Università e/o ai Dipartimenti ad essa afferenti con specifici accordi tra le Parti su progetti di ricerca specifici;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Università, con delibera del 22/12/2017, ha approvato la stipula del presente Accordo quadro;

CONSIDERATO CHE

- la sinergia tra la SSIP e l'Università può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per la promozione delle finalità istituzionali della Stazione;
- la SSIP e l'Università manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di formazione avanzata, di studio e di ricerca, a favorire in ambito tecnico-scientifico, con modalità da concordarsi, la pubblicazione/presentazione scientifica e la valorizzazione dei risultati, se nella piena e libera disponibilità delle Parti, delle attività del presente Accordo Quadro, riguardanti le tematiche di interesse per le Parti;

**Tutto ciò premesso e considerato le Parti
convengono e stabiliscono quanto segue**

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono cooperare per l'individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di formazione, di studio e di ricerca ed altre iniziative comuni nell'ambito delle tematiche oggetto di attività della SSIP.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate, ferme restando le disposizioni previste dal presente Accordo Quadro, attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dei successivi artt. Del presente Accordo. Nel caso le Parti non trovino l'accordo sui termini di una convenzione operativa per uno specifico progetto la collaborazione non avverrà per quel progetto.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, potranno, previo accordo scritto, estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale. Il potenziale Soggetto interessato all'estensione deve essere proposto e approvato all'unanimità dal

Comitato di Indirizzo Strategico (vedi Artt. successivi) prima che il nuovo Soggetto possa far parte del presente Accordo Quadro.

In virtù del presente Accordo, la SSIP intende partecipare allo svolgimento delle attività didattiche dell'Università, mettendo a disposizione della stessa le proprie competenze tecniche e le proprie risorse professionali.

Le attività didattiche pratico-applicative svolte in collaborazione potranno riguardare lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati, lo svolgimento di esercitazioni, l'organizzazione di visite, stage didattici indirizzati agli studenti e l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari e verranno svolte nel rispetto delle vigenti normative, e pertanto, laddove previsto, mediante stipula di apposita convenzione tra le parti.

Le Parti si impegnano reciprocamente a rendere possibile al personale dell'altra l'accesso agli spazi ed alle strumentazioni in propria disponibilità come laboratori, biblioteca cartacea ed online, sale seminari, aule etc., per le specifiche esigenze delle attività di ricerca e di didattica oggetto delle convenzioni operative di cui ai successivi artt., nel rispetto degli ordinamenti interni di ciascuna parte.

Art. 3 – Comitato di indirizzo

Viene istituito un Comitato di Indirizzo con il compito di proporre alle Parti la definizione dei temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro. Il Comitato è composto da sei membri:

- Il Presidente della SSIP o suo delegato;
- Il Rettore dell'Università o suo delegato;
- Due componenti nominati dal Presidente della SSIP e dal Rettore dell'Università.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti dell'Università e dei Dipartimenti ad essa afferenti e/o della SSIP. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e propone alle Parti i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche convenzioni operative di cui ai successivi Artt.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispose una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti.

Art. 4 - Durata e recesso

Il presente Accordo quadro ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo espresso. È riconosciuta alle Parti la facoltà di recesso da esercitarsi con preavviso scritto di almeno trenta giorni.

Art. 5 - Oneri finanziari e Costi

Il presente accordo non prevede oneri economici o finanziari per le Parti, salvo quelli che eventualmente saranno determinati nelle specifiche Convenzioni operative, in cui verranno disciplinate, in relazione alla tipologia di attività e nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti delle Parti, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali appositamente

dedicate.

Risorse finanziarie potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

Art. 6 - Atti successivi

Le Parti disciplinano le singole attività ed iniziative di attuazione del presente Accordo quadro attraverso la stipula di Convenzioni operative, che dovranno contenere le descrizioni specifiche relative a:

- attività da svolgere;
- obiettivi da realizzare;
- termini e condizioni di svolgimento;
- tempi di attuazione;
- risorse umane e strumentali da impiegare;
- definizione dei corrispettivi;
- regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile;
- obblighi connessi alla sicurezza sul luogo di lavoro e alla sorveglianza sanitaria;
- quant'altro necessario.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di formazione e di ricerca. Alle Convenzioni operative potranno aderire, solo su invito congiunto di entrambe le Parti, eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla convenzione operativa.

La Convenzione operativa stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate anche qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione operativa.

Le Convenzioni operative disciplinano:

il regime dei risultati scientifici e la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale e tenendo conto di eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, laddove ammissibili ai sensi della predetta normativa; la disciplina delle prescrizioni di sicurezza e di protezione ambientale dei luoghi delle attività e delle coperture assicurative.

ART. 7 - Tutela dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo Quadro, mediante consultazione,

elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo Quadro. Titolare per quanto concerne il presente articolo è la SSIP come sopra individuata, denominata e domiciliata. Per l'Università il titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

Art. 8 - Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità e/o la risoluzione del presente Accordo Quadro.

Nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo in qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità e/o alla risoluzione del presente Accordo Quadro, le Parti indicano il foro territorialmente competente per l'Università.

Art. 9 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le Parti, a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno o fax, dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

Firmato da:Aurelio Tommasetti
Organizzazione:UNISA/80018670655
Data: 30/01/2018 14:31:52

Art. 10 - Firma Digitale, Bollo e Registrazione

Il presente Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale dalle Parti.

Il presente atto sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso con spesa a carico del richiedente.

Fisciano, li

Università degli Studi di Salerno

Il Rettore

Aurelio Tommasetti _____

Per SSIP

Il Presidente

Dr. Paolo Gurisatti _____

